



CONVEGNO ALBERI MONUMENTALI: IL FUTURO DELLA CONSERVAZIONE IN EMILIA-ROMAGNA

LA NUOVA LEGGE REGIONALE PER LA CONSERVAZIONE DEGLI ALBERI
MONUMENTALI: CRITERI, STRUMENTI E PROSPETTIVE

Bologna 21 NOVEMBRE 2025

Viale della Fiera, 8 – Bologna



La tutela legislativa degli alberi monumentali e il ruolo dell'Arma dei Carabinieri

Col. RFI Aldo Terzi – Comandante della Regione Carabinieri Forestale Emilia Romagna



Alberi monumentali, Giornata Nazionale degli Alberi, Boschi vetusti, Boschi Monumentali – Elementi di «Propaganda forestale» – Comunicazione positiva e competente – Ruolo Arma dei Carabinieri, Regione Emilia Romagna, Comuni, Città metropolitane, Istituzioni, ecc.





tutela legislativa



Item statuimus et ordinamus quod nullus cive, forensis, seu habitator Civitatis et districtus Bononie, audeat vel presumat in ripis, vel lateribus Fossarum, Canalis, vel Fluvii... excidere aliquem **arborem antiquum, vel grossum...** nec aliquem arborem plantare qui possit damnum facere ad ripas dictorum Fossarum, Canalis vel Fluvii... et teneantur omnes et singuli curare et custodire omnes arbores et plantatas que sunt in ripis Fossarum et Fluviorum. Sub pena cuiuslibet arbore excisi librarum quinque...»



Documento:

*Statuta Communis Bononiae
anni MCCCLXXVI*

(Statuti del Comune di
Bologna dell'anno 1376)

Locazione: *Liber V* (Quinto Libro),
Rubrica 89 (la numerazione può variare)

Rubrica:

*De non excidendis arboribus
antiquis, nec plantandis in
ripis Fossarum et Fluviorum*

(Sulla proibizione di tagliare alberi
antichi, né di piantarne sulle
sponde dei fossi e dei fiumi)



Stabiliamo e ordiniamo che nessun cittadino, forestiero, o abitante della Città e del distretto di Bologna osi tagliare alcun albero antico o grosso sulle sponde o sui lati dei fossi, canali o fiumi... né piantare alcun albero che possa arrecare danno alle sponde dei detti fossati, canali o fiumi... e siano tenuti tutti e singoli a curare e custodire tutti gli alberi e le piantagioni che sono sulle sponde dei fossati e dei fiumi. Pena una multa di cinque lire per ogni albero tagliato.



Bando Generale del Cardinale Legato (emanato da Cardinale Legato a *latere* di Bologna XVII-XVIII secolo).

È tassativamente proibito a chiunque, sia in giorni feriali che festivi, nei boschi e selve del Pubblico Demanio o delle Comunità del Contado, tagliare, scorticare, troncare o danneggiare qualsivoglia specie di Alberi da frutto o da taglio, e in particolare roveri e faggi, senza preventiva licenza rilasciata dal Maestro delle Strade e Acque.»

... I contravventori saranno puniti con la pena della fune (ossia la *corda*, un metodo di tortura o punizione corporale pubblica) e con multe elevatissime; e se poveri, con la reclusione per anni [X], a discrezione di Sua Eminenza, oltre al risarcimento del danno fatto ai boschi.»



Tutela legislativa



- INSIEME DELLE NORME CHE PROTEGGONO UN BENE DA UN UTILIZZO CHE DETERMINA PERICOLO PER QUEL BENE
- VARIABILE NEL TEMPO E CONNESSA AGLI USI, ALLE CONSUETUDINI, ALLE NECESSITA', ALLE SENSIBILITA' DI UN PERIODO STORICO.

- INDIVIDUAZIONE DEL BENE DA TUTELARE;
- INDIVIDUAZIONE DEL MOTIVO PER CUI IL BENE E' DA TUTELARE;
- DESCRIZIONE DELLE AZIONI VIETATE O DELLE AZIONI CONSENTITE;
- DETERMINAZIONE DELLE «PENE» PER CHI NON RISPETTA LA NORMA
- INDIVIDUAZIONE DELLE AUTORITA' INCARICATE DEL CONTROLLO (E DEL GIUDIZIO).



Tutela legislativa Alberi Monumentali – INSIEME DELLE NORME



- **COSTITUZIONE ITALIANA – ARTICOLO 9 - Paesaggio 1947 ----- Ambiente (2022)**
- **NORME REGIONALI – La prima legge regionale che ha individuato gli alberi monumentali come beni da proteggere realizzando un sistema vincolistico per decreto è stata la Regione Emilia Romagna - Legge n. 2/1977**
- **NORMATIVA NAZIONALE**
Evoluzione storica:
 - Legge Forestale – Regio Decreto 3267/1923;
 - Protezione Bellezze Naturali -Legge 1497/1939;
 - Tutela del Paesaggio – compresi boschi e alberi – Legge 431/1985.

CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO - D.Lgs 42/2004 (modificato con. D.Lgs 63/2008)

Articoli – 136, 142, - 181

LEGGE 10/2013 – Articolo 7 (con recenti modifiche) e DM 23/10/2014 e altri (Legge quadro alberi Monumentali)



Tutela legislativa Alberi Monumentali – INSIEME DELLE NORME



NORMA PENALE:

- ARTICOLO 181 – D.Lgs – 42/2004 – Interventi eseguiti in assenza di autorizzazione paesaggistica

CODICE PENALE:

Art. 734 c.p. – Distruzione e deturpamento di bellezze naturali;

Art. 733 bis c.p. – Distruzione o deterioramento di habitat in siti protetti;

Art. 635 c.p. – Danneggiamento (con aggravanti se trattasi beni pubblici o di pubblica utilità)

Art. 452 e seguenti – Reati ambientali (inquinamento, disastro ambientale ecc.)



ART. 9 – COSTITUZIONE ITALIANA



"La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni.

La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali".



LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1977, n. 2

PROVVEDIMENTI PER LA SALVAGUARDIA DELLA FLORA REGIONALE - ISTITUZIONE
DI UN FONDO REGIONALE PER LA CONSERVAZIONE DELLA NATURA - DISCIPLINA
DELLA RACCOLTA DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO



NORME REGIONALI – La prima legge regionale che ha individuato gli alberi monumentali come beni da proteggere realizzando un sistema vincolistico per decreto è stata la Regione Emilia Romagna con la Legge n. 2/77

Art. 6

*Con decreto del Presidente della Giunta regionale, anche su proposta degli enti e degli organismi di cui al terzo comma del precedente art. 5, potranno essere soggetti a **particolare tutela esemplari arborei singoli od in gruppi, in bosco od in filari, di notevole pregio scientifico o monumentale vegetanti nel territorio regionale**, sentito il parere del Comitato consultivo di cui all'art. 2 e della commissione consiliare competente.*

*Nel **decreto** dovrà altresì essere indicata la esatta ubicazione degli esemplari arborei tutelati, le caratteristiche e le modalità di segnalazione degli stessi in loco, nonchè i criteri e la durata di applicazione del regime di tutela.*



Regio Decreto 3267 del 30 dicembre 1923



All'interno del Regio Decreto—Legge 30 dicembre 1923, n. 3267, compaiono alcuni passaggi (in particolare nella parte regolamentare applicativa e nelle prassi tecnico-forestali successive) che consentivano di identificare:

- “alberi modello” o “piante semenzali” da mantenere obbligatoriamente, non tagliare e proteggere all'interno dei cedui e dei boschi vincolati. Questi alberi servivano a: garantire la rinnovazione naturale, mantenere la qualità genetica del popolamento, assicurare la stabilità e la protezione idrogeologica.

Non erano considerati beni culturali, ma elementi tecnici indispensabili alla gestione forestale.

- Si tratta di una tutela tecnica e funzionale, non di una tutela culturale o paesaggistica.
- Non riguarda alberi singoli in quanto “monumentali”, ma soltanto alberi indispensabili alla struttura del bosco.

Nessuna norma del 1923 parla di: alberi secolari, alberi straordinari per età, morfologia o valore culturale,



Regio Decreto 3267 del 30 dicembre 1923



- Non tutela gli alberi monumentali moderni.
- • Prevede la conservazione di:
 - - alberi modello
 - - piante semenzali
 - - matricine
 - - alberi riservati
- • Finalità: rinnovazione naturale, stabilità idrogeologica, qualità genetica.
- • Una tutela tecnica, non paesaggistica né identitaria.



Legge 1947 del 29 giugno 1939

Protezione delle bellezze naturali e panoramiche



La tutela avveniva tramite:

- vincolo puntuale: su singoli immobili o beni (es. grotte, parchi, alberi);
- vincolo per categorie: su ampie aree di particolare interesse pubblico.

Gli alberi monumentali erano esplicitamente menzionati? – NO - inizialmente **ville, giardini e parchi**,
Il regolamento applicativo R.D. 1357/1940, all'art. 1, precisava le categorie di beni tutelabili,
inserendo: **“vegetazione rara e di particolare bellezza”**

Non esisteva ancora una definizione tecnica di “albero monumentale” come oggi, ma la legge riconosceva pienamente il valore di alberi rari, di particolare bellezza.

Quindi: un albero, per essere vincolato nel 1939-40, doveva: essere singolarmente riconosciuto di interesse pubblico, essere oggetto di un decreto di vincolo emesso dal Ministero o dalle Soprintendenze.



Legge 1947 del 29 giugno 1939

Protezione delle bellezze naturali e panoramiche



Effetti giuridici del vincolo 1939 sugli alberi:

Un albero vincolato come “bellezza naturale” era sottoposto a divieto di: abbattimento, danneggiamento, modifica della “morfologia” percepita, interventi nella sua area di pertinenza paesaggistica.

Ogni intervento richiedeva una autorizzazione della Soprintendenza.

Protezione penale già negli anni '40 con responsabilità penale per chi danneggiava beni vincolati.

Questa struttura è poi confluita, in forma aggiornata, nell'attuale art. 181 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004).



Legge 431, 8 agosto 1985 – Legge Galasso



La L. 431/1985 ha rivoluzionato la tutela del paesaggio imponendo ai Comuni e alle Regioni vincoli automatici su vaste categorie di territori, integrando e ampliando il sistema della Legge 1497/1939.

È la prima legge che ha reso i vincoli paesaggistici estesi e generalizzati, sottraendoli alla discrezionalità caso per caso delle Soprintendenze.

La legge vincolava automaticamente (senza bisogno di un decreto) intere categorie, tra cui: corsi d'acqua e relative sponde; boschi e foreste (indipendentemente dalla proprietà); montagne sopra i 1.600–1.200; mare e costiere zone umide aree archeologiche parchi e riserve naturali

Gli alberi monumentali NON compaiono in questo elenco; tuttavia possono essere protetti indirettamente dalla Galasso se rientrano in una delle categorie automaticamente vincolate.

La Legge Galasso non creava un vincolo “puntuale” sugli alberi Per tutelare un singolo esemplare arboreo, negli anni 1985–2013 si poteva usare solo un decreto di vincolo paesaggistico puntuale ai sensi dell'art. 136 (ex 1497/1939).



D.Lgs 42 del 22 gennaio 2004 Codice dei Beni culturali e del paesaggio



Articolo 136

Tutela puntuale: quando la Soprintendenza vincola un singolo albero

L'art. 136 elenca i beni che possono essere dichiarati d'interesse pubblico tramite un decreto di vincolo.

Tra questi, possono rientrare anche singoli alberi di eccezionale interesse, perché la norma include: “le cose immobili che hanno caratteri di bellezza naturale o singolarità geologica” “le ville, i giardini e i parchi che si distinguono per non comune bellezza” “i complessi che costituiscono quadri naturali”.

Il **D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63** (parte “paesaggio”) modifica il Codice Urbani (D.Lgs. 42/2004) e introduce esplicitamente la frase “**ivi compresi gli alberi monumentali**” nell’art. 136. Dopo la modifica, l’art. 136 del Codice (D.Lgs. 42/2004) recita (come aggiornato): «le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, **ivi compresi gli alberi monumentali**» Un albero monumentale può essere vincolato quando viene ritenuto: raro, eccezionale per pregio storico, estetico o naturalistico, parte essenziale di un contesto di pregio.

Questo è l’unico vincolo che conferisce sempre tutela penale diretta



D.Lgs 42 del 22 gennaio 2004 Codice dei Beni culturali e del paesaggio



Articolo 142

Sono vincoli automatici di legge: quando un albero è protetto è perché si trova in un'area vincolata.

L'art. 142 stabilisce il vincolo paesaggistico automatico, cioè esiste senza bisogno di un decreto.

Sono automaticamente vincolati: boschi e foreste, corsi d'acqua e relative sponde (150 m per lato), parchi, riserve, aree naturali protette, zone costiere (300 m), zone alpine oltre 1.200–1.600 mare e archeologiche 🙌 Se un albero monumentale si trova in una di queste categorie, allora è automaticamente paesaggisticamente vincolato.





D.Lgs 42 del 22 gennaio 2004 Codice dei Beni culturali e del paesaggio



Art. 181

È l'art. che definisce le pene per chi esegue lavori in assenza di autorizzazione paesaggistica (o in difformità) su beni vincolati.

Quando scatta il reato?

Servono due presupposti cumulativi:

L'area è vincolata - Deve essere un bene o un'area protetta secondo:

- A) Art. 136 → beni specifici (tra cui: «gli alberi monumentali» dopo D.Lgs. 63/2008)
- B) Art. 142 → aree tutelate ope legis (boschi, fiumi, coste, montagne ecc.)
- C) Dichiarazioni di notevole interesse pubblico, decreti ministeriali o regionali ex art. 136 adottati tramite la procedura formale del Codice. Senza un vincolo paesaggistico il reato non può configurarsi.



D.Lgs 42 del 22 gennaio 2004 Codice dei Beni culturali e del paesaggio



Art. 181

Comma 1 – Reato base arresto da 6 mesi a 2 anni - ammenda da 15.000 a 51.000 euro

Per interventi eseguiti: in assenza di autorizzazione paesaggistica oppure in difformità da essa. È un reato contravvenzionale (non delitto), quindi: si applica la prescrizione più breve è ammesso l'oblazione solo per interventi di lieve entità che non alterano irreversibilmente lo stato dei luoghi (ma l'abbattimento di un albero monumentale NON è mai lieve entità)

Comma 1-bis – Reato aggravato - Si applica se il vincolo è: un bene paesaggistico “di primo livello” (Art. 136, inclusi alberi monumentali, ville, complessi di vegetazione) oppure se l'intervento ha comportato “aumento di superficie” o trasformazione urbanistica rilevante. - Pena: arresto da 1 a 4 anni ammenda da 30.000 a 100.000 euro. L'abbattimento di un albero monumentale vincolato ex art. 136 rientra quasi sempre nel comma 1-bis, essendo vincolo specifico.



Legge 14 gennaio 2013, n. 10



La principale **normativa nazionale** che regola la tutela e la salvaguardia degli **Alberi Monumentali d'Italia (AMI)**

è la **Legge 14 gennaio 2013, n. 10** - ("Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani"), in particolare l'**Articolo 7**.

MODIFICATA E AGGIORNATA:

D.lvo n.34 del 3 aprile 2018; Legge n. 131 del 12 settembre 2025

La Legge 10/2013, e i successivi Decreti Ministeriali attuativi (come il **D.M. 23 ottobre 2014**), hanno stabilito un quadro normativo organico, superando in parte la precedente disciplina frammentata tra le leggi regionali:



Legge 14 gennaio 2013, n. 10



Definizione e Censimento: La legge fornisce la definizione di "albero monumentale" (esemplari ad alto fusto isolati, facenti parte di formazioni boschive o alberi secolari tipici, rari esempi di maestosità o longevità, o che rivestono un valore storico-culturale).

I Comuni hanno il compito di censire questi alberi e proporre il riconoscimento della monumentalità alle Regioni, che a loro volta trasmettono i dati al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per l'inserimento nell'**Elenco nazionale degli Alberi Monumentali d'Italia**.

Tutela e Vincolo: L'inserimento nell'Elenco nazionale comporta una tutela rigorosa. Già dalla proposta di riconoscimento scatta una **tutela transitoria**. Inoltre, gli alberi monumentali sono inclusi tra gli immobili che possono formare oggetto di **vincolo paesaggistico** ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. n. 42/2004 e successive modifiche, Art. 136).



Legge 14 gennaio 2013, n. 10



Zona di Protezione: Le Linee guida ministeriali individuano la **Zona di Protezione dell'Albero (ZPA)**, un'area fisica di rispetto intorno al fusto (di norma con raggio minimo di 20 m), finalizzata a garantire la conservazione del sito di radicazione e della chioma.

Divieti e Sanzioni: L'Articolo 7, comma 4, della Legge 10/2013 stabilisce un divieto di abbattimento e danneggiamento. **Salvo che il fatto costituisca reato** (come la distruzione o l'alterazione di bellezze naturali protette, punito dall'Art. 734 del Codice Penale), la trasgressione di tale divieto è punita con una **sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000 a € 100.000**. Le sanzioni irrogate sono destinate alla cura e salvaguardia degli alberi monumentali.



Legge 14 gennaio 2013, n. 10



DEFINIZIONE DI ALBERO MONUMENTALE

- 1) l'albero isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate, che può essere considerato come raro esempio di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che reca un preciso riferimento a eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;
- 2) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;
- 3) gli alberi inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private;

DEFINIZIONE DI BOSCHI MONUMENTALI

Le formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate che per età, forme o dimensioni ovvero per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o paesaggistiche, culturali e spirituali presentino caratteri di preminente interesse, tali da richiedere il riconoscimento di una speciale azione di conservazione.



Legge 14 gennaio 2013, n. 10



DEFINIZIONE DI ZONA DI PROTEZIONE DELL'ALBERO

Ai fini della tutela degli alberi di cui al comma 1, lettera a), intorno a ciascun esemplare riconosciuto come monumentale, per proteggere l'apparato radicale e un'area utile alla capacità vitale della pianta o del filare, è istituita una zona di protezione dell'albero, denominata ZPA, i cui requisiti sono stabiliti da apposite linee guida approvate con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 663, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)).



Legge 14 gennaio 2013, n. 10



2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i principi e i criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali ((...)) ad opera dei comuni e per la redazione ed il periodico aggiornamento da parte delle regioni e dei comuni degli elenchi di cui al comma 3, ed è istituito l'elenco degli alberi monumentali ((...)) d'Italia alla cui gestione provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 12 SETTEMBRE 2025, N. 131)). ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 12 SETTEMBRE 2025, N. 131))'. ((I comuni effettuano il censimento degli alberi monumentali sul proprio territorio e trasmettono alla regione, e per conoscenza al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, la proposta di riconoscimento della monumentalità. La regione riconosce la monumentalità dell'albero. L'albero riconosciuto come monumentale è inserito nell'elenco degli alberi monumentali di cui al presente comma)).



Legge 14 gennaio 2013, n. 10



3. ((Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è istituito l'elenco dei boschi monumentali d'Italia, alla cui gestione provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Con il medesimo decreto sono inoltre stabilite le modalità e le procedure per il censimento e il riconoscimento dei boschi monumentali ad opera delle regioni, per la redazione e il periodico aggiornamento del suddetto elenco, nonché le misure di cura e di tutela dei boschi monumentali riconosciuti. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 663, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)).
4. ((A decorrere dalla data della proposta di attribuzione di monumentalità dell'albero censito o del gruppo omogeneo di alberi, sino alla data dell'avvenuto riconoscimento da parte delle regioni, si applicano, in via transitoria, i commi 1-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies)).



Legge 14 gennaio 2013, n. 10



5. ((Lo Stato, le regioni e le province autonome, nelle aree demaniali a loro affidate, sentito l'ente gestore dell'area medesima, provvedono direttamente al censimento di alberi e di gruppi di alberi, ai fini dell'inserimento negli elenchi di cui ai commi 2 e 3.

In tal caso le schede di segnalazione o di identificazione sono trasmesse alla regione. Dalla data di trasmissione, opera la tutela transitoria di cui al comma 4. Il censimento avvenuto ai sensi del presente comma è notificato dalla regione interessata al comune del luogo in cui è radicato l'albero riconosciuto monumentale)).

5-bis. ((Dell'avvenuto inserimento di un albero o di un bosco nei rispettivi elenchi, istituiti ai sensi dei commi 2 e 3, è data pubblicità mediante affissione per trenta giorni all'albo pretorio del comune nel cui territorio sono radicati e nei siti internet istituzionali delle amministrazioni interessate, con la specificazione della località nella quale sono ubicati, affinché chiunque vi abbia interesse possa ricorrere avverso il suddetto inserimento. Gli elenchi istituiti ai sensi dei commi 2 e 3 sono pubblicati nel sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.))



Legge 14 gennaio 2013, n. 10



5-ter. ((In caso di inottemperanza da parte del comune a procedere alle attività di propria competenza, protratta per oltre centottanta giorni dalla data di ricezione della segnalazione della monumentalità di un albero o di un gruppo di alberi, la regione competente invia al comune una diffida ad adempiere entro novanta giorni. In caso di perdurante inerzia, la regione provvede in via sostitutiva. In caso di inottemperanza da parte della regione a procedere alle attività di propria competenza, protratta per oltre un anno dalla data di trasmissione della proposta di monumentalità di un albero o di un gruppo di alberi da parte del comune, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste invia una diffida ad adempiere entro novanta giorni. In caso di perdurante inerzia, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste provvede in via sostitutiva.)).



Legge 14 gennaio 2013, n. 10



5-quater. ((Salvo che il fatto costituisca reato, per l'abbattimento o il danneggiamento di grave entità di alberi o gruppi di alberi monumentali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 100.000.

La sanzione amministrativa è ridotta della metà in caso di danneggiamento di lieve entità e in caso di potatura o altro intervento incisivo non autorizzato oppure realizzato in maniera difforme da quanto autorizzato. Sono fatti salvi gli abbattimenti e le modifiche della chioma e dell'apparato radicale nell'ambito della zona di protezione dell'albero, effettuati per casi motivati e improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale, previo parere obbligatorio e vincolante del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che si può avvalere del supporto tecnico e operativo dei Servizi forestali regionali.))



Legge 14 gennaio 2013, n. 10



5-quinquies. ((Salvo che il fatto costituisca reato, per l'abbattimento o il danneggiamento di grave entità di un bosco monumentale nonché per l'intervento incisivo non autorizzato, realizzato sul bosco medesimo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 5-quater, aumentata di un terzo. La sanzione amministrativa di cui al presente comma è ridotta della metà in caso di danneggiamento di lieve entità e in caso di intervento realizzato in maniera difforme da quanto autorizzato. Sono fatti salvi gli interventi gestionali sul bosco medesimo autorizzati dall'autorità regionale competente, previo parere obbligatorio e vincolante del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.))



Legge 14 gennaio 2013, n. 10



5-sexies. ((L'autorità amministrativa competente a ricevere il verbale di accertamento e le relative somme pecuniarie ai sensi dei commi 5-quater e 5-quinquies è la regione. La sanzione pecuniaria irrogata è da considerare vincolata alla cura, alla salvaguardia e alla promozione degli alberi, dei gruppi di alberi e dei boschi monumentali)).



Codice Penale – Art. 734

Distruzione o deturpamento di bellezze naturali



“Chiunque, mediante qualsiasi atto, distrugge o deteriora le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'autorità, è punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda da 1.032 a 30.987 euro.

Può applicarsi agli alberi monumentali se l'albero risulta "bellezza naturale soggetta a speciale protezione".

Come per l'art. 181 del Codice dei Beni Culturali — riguarda soltanto alberi che si trovano in aree:

- tutelate da vincolo paesaggistico ex art. 136
- - oppure da vincoli ope legis ex art. 142
- oppure specificamente dichiarate bellezze naturali da decreti di vincolo anteriori (es. DM anni '50–'70)



Codice Penale – Art. 734

Distruzione o deturpamento di bellezze naturali



Esempi pertinenti:

- un albero secolare incluso in un vincolo del 136 (ville, parchi, complessi vegetali, alberi monumentali ecc.)
- un albero incluso in un decreto di bellezza naturale del 1939
- un albero monumentale dentro un bosco vincolato art. 142
- un albero lungo un corso d'acqua vincolato art. 142



Codice Penale – Art. 734

Distruzione o deturpamento di bellezze naturali



Art. 733-bis c.p. – Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto e la sua applicazione agli alberi monumentali. L'art. 733-bis c.p. è stato introdotto dal D.Lgs. 121/2011 nell'ambito della tutela penale della biodiversità. Serve a proteggere habitat naturali all'interno delle aree Natura 2000 (SIC/ZSC e ZPS). Testo: "Chiunque, fuori dai casi consentiti, deteriora un habitat all'interno di un sito protetto compromettendone lo stato di conservazione è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda da 3.000 a 9.000 euro. Se il fatto è commesso allo scopo di distruggere un habitat all'interno di un sito protetto si applica la reclusione."



Codice Penale – Art. 733 bis

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto



Articolo stato introdotto dal D.Lgs. 121/2011 nell'ambito della tutela penale della biodiversità.

Serve a proteggere habitat naturali all'interno delle aree Natura 2000 (SIC/ZSC e ZPS).

“Chiunque, fuori dai casi consentiti, deteriora un habitat all'interno di un sito protetto compromettendone lo stato di conservazione è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda da 3.000 a 9.000 euro. Se il fatto è commesso allo scopo di distruggere un habitat all'interno di un sito protetto si applica la reclusione fino a due anni e la multa da 4.000 a 12.000 euro.”



Codice Penale – Art. 733 bis

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto



Può applicarsi agli alberi monumentali non perché l'albero sia "monumentale". Si applica solo se l'albero (monumentale o no) si trova dentro un "sito protetto" Natura 2000 (ZSC/SIC/ZPS - Direttive Habitat e Uccelli - Habitat naturale) categoria definita negli allegati della Direttiva 92/43/CEE Commissione dello stato di conservazione.

Se l'albero monumentale non rientra in un habitat qualificato o non è dentro un sito Natura 2000, l'art. 733-bis NON si applica.



Codice Penale – Art. 733 bis

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto



Quando si applica effettivamente ad un AMI

L'art. 733-bis si applica se:

- A) L'albero monumentale si trova all'interno di un SIC/ZSC/ZPS Esempi comuni: quercia monumentale in una ZSC – boschi di querce di pregio albero monumentale inserito in un habitat 91AA, 91E0, 92A0** ecc.
- B) L'albero è parte integrante dell'habitat tutelato - L'albero deve contribuire a definire la struttura dell'habitat (es. un grande faggio dentro un habitat 9210* — faggete).
- C) Il danno compromette lo “stato di conservazione” dell'habitat - Non basta un danno estetico. Occorre che l'eliminazione dell'albero: alteri la funzionalità ecologica, riduca la copertura forestale, interrompa continuità ecologica, danneggi habitat prioritari.



Codice penale – art. 635

Danneggiamento (dolo)



L'art. 635 c.p. disciplina il danneggiamento doloso, con diverse aggravanti.

Può applicarsi anche agli alberi monumentali, ma con condizioni precise.

Danneggiamento “Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui, è punito...”

L'articolo presenta diverse aggravanti:

- se il fatto riguarda boschi o selve appartenenti allo Stato o ad enti pubblici , se riguarda immobili o cose esposte alla pubblica fede, se riguarda beni di pubblica utilità.

L'art. 635 può applicarsi agli alberi monumentali, ma non perché siano monumentali.

Si applica perché riguarda cose altrui distrutte o deteriorate.

Un albero monumentale è una “cosa” ai sensi dell'art. 635. Quindi, il danneggiamento doloso sempre astrattamente applicabile. Condotte che integrano il reato taglio, scortecciamento, perforazioni, rimozione di parti vitali trattamenti fitotossici danneggianti alla radice o all'apparato radicale, fuoco doloso o concorso doloso nel fuoco colposo ,vandalismo.



Collegamento tra norme di tutela di natura amministrativa e norme di tutela di natura penale



Gli alberi monumentali NON hanno un reato penale dedicato. E' necessario che l'albero presenti le caratteristiche previste dall'art. 136 del Codice del paesaggio.

Il danno o l'abbattimento rientra nella disciplina del vincolo paesaggistico o di altre fattispecie penali

La giurisprudenza, al momento, chiarisce che:

- l'iscrizione nell'Albo degli alberi monumentali NON è sufficiente, da sola, per attivare il reato paesaggistico (art. 181 D.Lgs. 42/2004) – affinché scatti il penale, l'albero serve un riconoscimento espresso o implicito della sua qualità di bene paesaggistico.



Collegamento tra norme di tutela di natura amministrativa e norme di tutela di natura penale



Le sentenze indicano che:

- l'albero monumentale va valutato caso per caso;
- è necessario verificare il carattere di 'notevole esemplare';
- il reato penale non può scattare automaticamente per mera iscrizione nell'Elenco;
- l'amministrazione deve specificare il valore paesaggistico dell'esemplare.



Comando Regione Carabinieri Forestale «Emilia Romagna»



COMPETENZE – ALBERI MONUMENTALI – CORPO FORESTALE

LEGGE 10/2013 – Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani – Art 7 comma 4

2). è istituito l'elenco degli alberi monumentali d'Italia alla cui gestione provvede il **Corpo forestale dello Stato**.

4) Salvo che il fatto costituisca reato, per l'abbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 100.000. Sono fatti salvi gli abbattimenti, le modifiche della chioma e dell'apparato radicale effettuati per casi motivati e improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale, previo parere obbligatorio e vincolante del **Corpo forestale dello Stato**

DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004 – N. 42
CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO - Articolo 136

LEGGE REGIONALE 24 GENNAIO 1977 N. 2
Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale
PRESCRIZIONI DI MASSIMA E DI POLIZIA FORESTALE
RAPPORTI CONVENZIONALI



Comando Regione Carabinieri Forestale «Emilia Romagna»

COMPETENZE – ALBERI MONUMENTALI



DECRETO LEGISLATIVO 177 del 19 agosto 2016 – ART. 7

Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1. lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche

Elenco delle competenze del Corpo forestale dello Stato trasferite all'Arma dei Carabinieri

- c) vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, con specifico riferimento alla tutela del patrimonio faunistico e naturalistico nazionale
- h) vigilanza e controllo dell'attuazione delle convenzioni internazionali in materia ambientale, con particolare riferimento alla tutela delle foreste e della biodiversità vegetale e animale;
- u) tutela del paesaggio e dell'ecosistema;



Comando Regione Carabinieri Forestale «Emilia Romagna»



COMPETENZE – ALBERI MONUMENTALI

DECRETO LEGISLATIVO 177 del 19 agosto 2016 – ART. 7

1. In relazione al riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare e all'attribuzione delle funzioni di cui agli articoli 7, 9 e 10, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede alle seguenti attività:

c) tenuta dell'elenco degli alberi monumentali e rilascio del parere di cui all'articolo 7, commi 2 e 4, della legge 14 gennaio 2013, n. 10.

TUTELA FLORA E FORESTE

UTILIZZAZIONI E TAGLI BOSCHIVI

CONVENZIONI INTERNAZIONALI BIODIVERSITA'
VEGETALE E FORESTE

CITES - FLORA (SPECIE MINACCIATE DI
ESTINZIONE)

COMMERCIO DEL LEGNAME

CASTAGNETI, ULIVI - NORME SPECIFICHE

ALBERI MONUMENTALI, VERDE URBANO

FLORA PROTETTA, PIANTE OFFICINALI E
PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO

PRODUZIONE E COMMERCIO SEMI FORESTALI,
PROPAGAZIONE VEGETALE E VIVAISTICA

INVENTARI E MONITORAGGI FORESTALI

TUTELA FITOSANITARIA, LOTTA ALLA
DIFFUSIONE DI ORGANISMI NOCIVI ALLE
PIANTE



TUTELA TERRITORIO E PAESAGGIO

VINCOLO E DISSESTO IDROGEOLOGICO

DISSODAMENTI, MOVIMENTI TERRA, CAMBI
DI COLTURA

POLIZIA IDRAULICA, POLIZIA FLUVIALE,
DEMANIO IDRICO

PRELIEVO ACQUE PUBBLICHE, CAPTAZIONI E
UTILIZZAZIONI IDRICHE

VINCOLI PAESAGGISTICI E BELLEZZE
NATURALI

EDILIZIA E URBANISTICA

ATTIVITA' ESTRATTIVE E POLIZIA MINERARIA

TRATTURI, TRAZZERE, VIABILITA' FORESTALE
E SENTIERISTICA

CIRCOLAZIONE FUORISTRADA





**COMANDO REGIONE CARABINIERI FORESTALE
EMILIA ROMAGNA**



PRESIDIO ATTIVO DI VIGILANZA



L'ARMA DEI CARABINIERI E L'ATTIVITA' DI SALVAGUARDIA DEGLI ALBERI MONUMENTALI



I COMPITI AGGIUNTIVI DEI CARABINIERI FORESTALI IN EMILIA-ROMAGNA IN MATERIA DI ALBERI MONUMENTALI

CONVENZIONE
REGIONE EMILIA ROMAGNA
ARMA DEI CARABINIERI COMANDO REGIONE
FORESTALE – EMILIA ROMAGNA

MISSION ISTITUZIONALE
VIGILANZA ALBERI MONUMENTALI
(SANZIONI AMMINISTRATIVE E ILLECITI PENALI)

PROGRAMMI OPERATIVI ANNUALI
COMMISSIONI REGIONALI
MONITORAGGI E SCHEDE TECNICHE

NORME REGIONALI SPECIFICHE
LEGGE REGIONALE 20/2023
(Disciplina per la conservazione degli alberi monumentali e dei boschi vetusti)
SINERGIE OPERATIVE



**L'ARMA DEI CARABINIERI
E L'ATTIVITA' DI SALVAGUARDIA
DEGLI ALBERI MONUMENTALI**



**I COMPITI AGGIUNTIVI DEI CARABINIERI FORESTALI
IN EMILIA-ROMAGNA IN MATERIA DI ALBERI MONUMENTALI**

**CONVENZIONE
REGIONE EMILIA ROMAGNA
ARMA DEI CARABINIERI COMANDO REGIONE
FORESTALE – EMILIA ROMAGNA**

**COLLABORAZIONE AD INIZIATIVE DI
EDUCAZIONE AMBIENTALE**

**FORMAZIONE E RAPPORTI CON GEV E
ASSOCIAZIONISMO AMBIENTALE**

**COLLABORAZIONE AD INIZIATIVE DI
DIVULGAZIONE AMBIENTALE**





La salvaguardia degli alberi monumentali in
Emilia Romagna attraverso il presidio attivo
di vigilanza e monitoraggio dei Carabinieri Forestali



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

aldo.terzi@carabinieri.it